




REGIONE TOSCANA  
Consiglio Regionale

Gruppo Consiliare  
Partito Democratico

Firenze, 30 gennaio 2018



Al Presidente del Consiglio regionale

**Oggetto: Proposta di legge**

**Disposizioni concernenti termini previsti dalla legge regionale 25 marzo 2015, n. 35  
(Disposizioni in materia di cave . Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998,  
l.r.10/2010 e l.r. 65/2014)**

D'iniziativa dei Consiglieri:

GIANNI ANSELMI  
STEFANO BACCETTI

*Gianni Anselmi*  
*Stefano Baccetti*

**Disposizioni concernenti i termini previsti dalla legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r.10/2010 e l.r. 65/2014)**

## Proposta di legge regionale

### SOMMARIO

#### Preambolo

Art. 1 - Agri marmiferi di proprietà dei Comuni di Massa e Carrara. Modifiche all'articolo 32 della l.r. 35/2015.

Art. 2 - Autorizzazioni e concessioni esistenti. Modifiche all'articolo 38 della l.r. 35/2015.

Art. 3 - Regolamenti comunali. Modifiche all'articolo 39 della l.r. 35/2015.

Art. 4 - Validità dei piani regionali e provinciali per le attività estrattive. Modifiche all'articolo 57 della l.r. 35/2015.

#### Preambolo

#### Il Consiglio Regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z) dello Statuto;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 228 del 20 settembre 2016;

Vista la legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r.10/2010 e l.r. 65/2014);

Considerato quanto segue:

1. a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 20 settembre 2016, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 35/2015, per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni stimati, è necessario ridefinire alcuni termini previsti per lo svolgimento di attività il cui compimento è condizionato dalla definizione della nuova disciplina derivante dal recepimento della sentenza della Corte;
2. è necessario pertanto intervenire sui termini che riguardano la ricognizione dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile dei comuni di Massa e Carrara, la stipula della convenzione per il prolungamento delle concessioni nel periodo transitorio e l'approvazione dei regolamenti dei Comuni di Massa e Carrara;

3. è necessario inoltre prorogare il termine per l'adozione del piano regionale cave (PRC) previsto dall'articolo 57 della l.r. 35/2015 in relazione all'esigenza di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale n. 228/2016 nonché per completare lo svolgimento delle attività di partecipazione richieste dal Consiglio regionale in sede di discussione sull'informativa preliminare del PRC ai sensi dall'articolo 48 dello Statuto;

approva la presente legge

#### Art. 1

Agri marmiferi di proprietà dei Comuni di Massa e Carrara. Modifiche all'articolo 32 della l.r. 35/2015.

1. Al comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave . Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r.10/2010 e l.r. 65/2014) le parole : “entro il 31 ottobre 2016” , sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2018”.

#### Art. 2

Autorizzazioni e concessioni esistenti. Modifiche all'articolo 38 della l.r. 35/2015.

1. Il comma 7 dell'articolo 38 della l.r. 35/2015 è sostituito dal seguente:

“7. La convenzione di cui ai commi 5 e 6 è stipulata entro il 30 giugno 2019 e contiene il piano economico-finanziario, nonché le modalità di verifica del rispetto degli impegni assunti per tutto il periodo della proroga”.

#### Art. 3

Regolamenti comunali. Modifiche all'articolo 39 della l.r. 35/2015.

1. Al comma 2 dell'articolo 39 della l.r. 35/2015 le parole: “31 ottobre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2019”.

#### Art. 4

Validità dei piani regionali e provinciali per le attività estrattive. Modifiche all'articolo 57 della l.r. 35/2015.

1. Al comma 1 dell'articolo 57 della l.r. 35/2015, le parole: “due anni dall'entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 dicembre 2018”.

## Relazione illustrativa

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 228 del 20 settembre 2016, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 35/2015, per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni stimati, è stata elaborata la proposta di legge di adeguamento n. 181/2017.

La proposta contiene anche lo spostamento di alcuni termini per lo svolgimento di attività il cui compimento è condizionato dalla definizione della nuova disciplina derivante dal recepimento della sentenza della Corte.

La complessità della materia e gli approfondimenti relativi alle modifiche sostanziali, necessari anche in relazione agli esiti delle consultazioni nel frattempo avviate, richiede infatti tempi diversi rispetto alla mera modifica di termini, in parte già scaduti e che non possono oggettivamente essere rispettati, che creano tra l'altro incertezza nell'applicazione delle norme sia da parte degli enti pubblici interessati che da parte degli operatori del settore.

È opportuno quindi anticipare l'esame delle norme della pdl 181 che riguardano l'allungamento dei termini con una ridefinizione degli stessi, ed in particolare:

- l'art. 13 (Agri marmiferi di proprietà dei Comuni di Massa e Carrara. Modifiche all'articolo 32 della l.r.

35/2015), per quanto riguarda l'individuazione dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile dei comuni di Massa e Carrara - la pdl 181 prevede l'individuazione entro il 31/10/2017 ad aggiornamento della previsione della legge 35/2015 che individua il 31/10/2016;

- l'art. 20 (Autorizzazioni e concessioni esistenti. Modifiche all'articolo 38 della l.r. 35/2015), per quanto riguarda il termine per la stipula della convenzione di cui al comma 7 dell'articolo 38; risulta da aggiornare il termine individuato dalla legge 35/2015 stabilito al 31 gennaio 2017;

- l'art. 21 (Regolamenti comunali. Modifiche all'articolo 39 della l.r. 35/2015), che riguarda il termine di approvazione dei regolamenti dei Comuni di Massa e Carrara; la pdl 181 prevede l'individuazione entro il 31/10/2017 ad aggiornamento della previsione della legge 35/2015 che individua il 31/10/2016;

- l'art. 29 (Validità dei piani regionali e provinciali per le attività estrattive. Modifiche all'articolo 57 della l.r.

35/2015) che allunga il termine per l'adozione del PRC. La proroga del termine per l'adozione del piano regionale cave (PRC) previsto all'articolo 57 è necessaria in relazione agli esiti dell'adeguamento della legge regionale alla sentenza della Corte Costituzionale 228/2016, che condizionano i contenuti del piano per quanto riguarda il distretto lapideo apuo-versiliese, ed anche per completare lo svolgimento delle attività di partecipazione richieste dal Consiglio regionale, con le risoluzioni 84 e 85 del 2016 collegate all'informativa della Giunta regionale relativa al documento preliminare al Piano regionale cave, ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto.